



# COMUNE DI ESCALAPLANO

## PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 22/12/2017

**OGGETTO:** IMU: CONFERMA, PER L'ANNO 2018, DELLE ALIQUOTE APPLICATE NELL'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì **VENTIDUE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 11,00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Escalaplano, a seguito di convocazione effettuata ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione.

**Risultano presenti all'appello nominale:**

**IL SINDACO Marco Lampis;**

**CONSIGLIERI PRESENTI**

AGUS DANILO

LAI ALESSANDRO

LAI ANTONIO

LEONI ELEONORA

LOCCI MAURO

PISANU MICHELE

PRASCOLU NICOLA

ROSAS JOHNNY

USALA LAURA

ZEDDA FILIPPO ANDREA

**CONSIGLIERI ASSENTI**

CARTA PAOLO

SPANO SANDRA RITA

*Consiglieri assegnati n. 12 oltre il Sindaco, totale n. 13*

*Consiglieri in carica n. 12 oltre il Sindaco, totale n. 13*

*totale presenti n. 11*

*totale assenti n. 2*

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Mattei, il Sindaco Marco Lampis, assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**LA SEDUTA E' PUBBLICA**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, istitutivo dell'IMU e l'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella Legge 22/12/2011, n. 214, che disciplina l'IMU;

**RICHIAMATA** l'art. 1, co. 639, della L. 27/12/2013, n. 147, che istituisce la IUC (Imposta unica comunale), distinguendola nelle tre componenti IMU, TASI e TARI;

**RICHIAMATO** il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta unica comunale), approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 04.04.2014, che distingue il tributo in due componenti, ovvero *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella Legge 22/12/2011, n. 214 e *la componente servizi*, articolata a sua volta, nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**CONSIDERATO** che il suddetto regolamento, al titolo II, rubricato "*Disciplina dell'imposta municipale propria*", art. 5, fa esplicito rinvio alla disciplina, ove compatibile, di cui al Regolamento IMU, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 15.05.2012, come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28.04.2015;

**RICHIAMATO** il comma 703 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**RICHIAMATO**, altresì, il comma 707 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, in base al quale l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**PRESO ATTO** delle modifiche apportate, in materia di tributi locali, e anche ai fini IMU, dalla legge di stabilità per il 2016, L. n. 208 del 28.12.2015;

**CONSIDERATO** che l'art. 6 del DDL legge di bilancio 2018 ripropone, anche per l'anno 2018, il blocco delle tariffe e delle aliquote, comprese le aliquote IMU, così come previsto dall'art. 1, co. 42, lettera a) della legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di bilancio 2017), ai sensi del quale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, è sospesa, *anche per l'anno 2017*, l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

**CONSIDERATO**, pertanto, di confermare, anche per l'anno 2018, le aliquote approvate nel 2017;

**RICHIAMATA**, a tal proposito, la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 31.03.2017, avente ad oggetto la conferma, per l'anno 2017, delle aliquote IMU approvate l'anno precedente;

**PRESO ATTO** che la competenza a deliberare le aliquote IMU è del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13, co 6, del D.L. 201/2011, e s.m. e i., delibera da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446 del 1997;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*";

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, commi 13 - bis e 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino

all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO** il D.lgs. 18/08/2000, n. 267, in particolare l'art. 42;

**IL PRESIDENTE illustra l'argomento e, dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta e si ottiene il seguente risultato:**

PRESENTI E VOTANTI N. 11;

VOTI FAVOREVOLI N. 11;

CONTRARI N. /;

ASTENUTI N. /;

ALL'UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare, anche per il 2018, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
  - ✓ ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO;
  - ✓ ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (immobili di lusso, cat. A/1, A/8, A/9): 0,4 PER CENTO.
- 3) di dare atto che tali aliquote hanno effetto dal 1° gennaio 2018;
- 4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla al Regolamento IMU, approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 15.05.2012, come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28.04.2015 e richiamato nel Regolamento IUC approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 04.04.2014;
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

#### **Pareri ex art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D. Lgs. 267/2000:**

A) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Giovanni Luigi Mereu

B) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Giovanni Luigi Mereu

**Letto approvato e sottoscritto**

**IL SINDACO**  
Marco Lampis

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Giovanni Mattei

**Il sottoscritto Segretario Comunale:**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 2 del 04/02/2016 è stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data **03/01/2018** per rimanervi per quindici giorni consecutivi

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Giovanni Mattei

**Escalaplano li 03/01/2018**

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno 13/01/2018:

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.lgs 267/2000;

Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Giovanni Mattei